

Domande frequenti sulla direttiva OAK 01/2021

Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli enti previdenziali in regime di concorrenza

Come deve avvenire l'attuazione ai sensi del punto 4.2 dal punto di vista normativo?

I requisiti della cifra 4.3 devono essere stabiliti a livello regolamentare conformemente alla cifra 4.2. Spetta all'istituzione di previdenza decidere se disciplinare l'attuazione in un regolamento separato oppure se integrare le disposizioni in più regolamenti. L'autorità di vigilanza si aspetta un'informazione corrispondente con una visione d'insieme, nonché i regolamenti emanati. Non è sufficiente limitarsi a riprendere la cifra 4.3 nel regolamento; è necessaria un'adeguata concretizzazione. Tuttavia, non ci si aspetta nemmeno che l'intero sistema di controllo interno (SCI) sia riportato nel regolamento o che venga presentata tutta la documentazione relativa al SCI.

Cosa comporta l'adempimento dei compiti di gestione finanziaria e come viene garantito?

A livello regolamentare deve essere stabilito chi è responsabile dei compiti di gestione finanziaria sia a livello dell'istituzione di previdenza sia a livello delle comunità solidali portatrici di rischio e delle casse pensioni, rispettivamente chi sono i relativi decisori. Inoltre, tramite il controllo interno, deve essere garantita – o disciplinata – la sorveglianza dell'adempimento di tali compiti. Ciò può essere regolato in un sistema di controllo interno (SCI) esistente oppure in un documento separato.

Riguardo alla cfr. 1: «tutti i responsabili delle decisioni siano adeguatamente informati sui rischi connessi alle loro decisioni e sulle possibili conseguenze che ne derivano»

È necessario definire a livello normativo in che modo i responsabili delle decisioni a tutti i livelli debbano essere adeguatamente informati sui rischi e sulle possibili conseguenze. L'individuazione dei rischi rilevanti e delle loro possibili conseguenze può essere documentata in un sistema di gestione della sicurezza esistente e/o monitorata nell'ambito di diverse relazioni.

Riguardo alla cfr. 2: «che per tutti i responsabili delle decisioni vengano individuati e resi noti i conflitti di interesse (art. 51b LPP) e che vengano adottate misure per prevenirli»

A tutti i livelli, per i decisori deve essere garantita l'identificazione e la dichiarazione dei conflitti di interesse. Ciò può essere disciplinato in un regolamento oppure in una documentazione nell'ambito del sistema di controllo interno (SCI). La relativa regolamentazione deve in particolare stabilire anche chi deve dichiarare i conflitti di interesse a chi, nonché chi adotta di volta in volta le misure necessarie per prevenire tali conflitti.

Riguardo alla cfr. 3: «che tutti i responsabili delle decisioni identifichino e rendano pubbliche le operazioni giuridiche con persone vicine (art. 51c LPP) e che queste siano effettuate a condizioni di mercato»

A tutti i livelli, per i decisori deve essere garantita l'identificazione e la dichiarazione delle operazioni giuridiche con persone vicine. Ciò può essere disciplinato in un regolamento oppure in una documentazione nell'ambito del sistema di controllo interno (SCI). La relativa regolamentazione deve in particolare stabilire anche quando e quali informazioni devono essere dichiarate, nei confronti di chi, nonché chi verifica tali operazioni giuridiche sotto il profilo della conformità alle condizioni di mercato.

Riguardo alla cfr. 4: «si applicano esclusivamente piani previdenziali per i quali sono disponibili le attestazioni dell'esperto in materia di previdenza professionale ai sensi dell'art. 52e LPP»

L'istituto di previdenza deve garantire che vengano applicati solo piani previdenziali per i quali sia disponibile una relativa conferma da parte dell'esperto in materia di previdenza professionale ai sensi dell'art. 52e LPP.

Riguardo alla cfr. 5: «vengono applicate esclusivamente strategie di investimento per le quali esiste una base normativa»

L'istituto di previdenza deve garantire che a tutti i livelli vengano applicate solo strategie di investimento per le quali esiste una base regolamentare. La sorveglianza e il controllo del rispetto di tali norme devono essere disciplinati in modo adeguato dal regolamento. I dettagli al riguardo sono generalmente riportati nella documentazione relativa al CI, risp. al SCI.

Cosa vale per i fornitori di servizi esterni?

Alla cfr. 4.3, ultimo paragrafo della direttiva, sono elencati a titolo esemplificativo i servizi forniti da terzi (amministrazione, gestione patrimoniale, contabilità finanziaria e contabilità tecnica). Si tratta di servizi e compiti essenziali che vengono delegati a soggetti esterni. L'organo supremo deve garantire che anche i fornitori di servizi esterni soddisfino i requisiti relativi al controllo interno. L'istituto di previdenza deve selezionare, istruire e sorvegliare adeguatamente i fornitori di servizi esterni. I relativi dettagli (compreso quando un fornitore di servizi viene definito essenziale) devono essere definiti in un regolamento o in un documento nell'ambito del CI.

ATIOZ, maggio 2026